



CL-02-18-02/1466/2018/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

18:55 2 OTT 2018

A01000 1191

MOZIONE N° 1462

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Modifiche alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 ad oggetto "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia."

Premesso che:

La legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

In particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:

1. appartenenti al settore merceologico non alimentare,
2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

Ritenute le suddette prescrizioni fortemente stringenti e compromettenti la realizzazione di numerose manifestazioni sul territorio regionale con particolare riferimento alle fiere ed ai mercatini dell'antiquariato che contribuiscono a tenere vive le tradizioni locali favorendo il libero mercato degli oggetti della nostra memoria;

Dato altresì atto che le specificazione della D.G.R. altro non fanno che appesantire i Comuni di ulteriori adempimenti connessi alla già difficoltosa procedura di organizzazione di eventi;

Tutto ciò premesso,

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

A modificare la D.G.R. di cui in parola e, se occorrente, a proporre un disegno di legge fissando i seguenti principi:

- Abolizione del limite di 150,00 € quale prezzo di vendita per identificare beni di modico valore, introducendo una specifica deroga per i beni di antiquariato (comma 2, lett. b dell'art. 11 bis. della l.r.28/1999).
- Abolizioni delle previsioni di cui al comma 3 dell'Art. 11 ter. della l.r 28/1999 per gli operatori del settore antiquario.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)